

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 811 DEL 01/10/2024**

OGGETTO

FORNITURA GAS NATURALE DAL 01/12/2024 AL 30/09/2025 - ADESIONE A
CONVENZIONE INTERCENT-ER GAS "NATURALE 21 - LOTTO 1"

Redattore: TRUZZI MILENA

RDP/RUP: BROCCOLI VALERIA

Dirigente: DEL RIO CLAUDIA

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2024, successivamente modificato con Decreti del Presidente n. 15 del 06/02/2024, n. 89 del 27/05/2024 e n. 173 del 24/09/2024, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Visto l'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 "Riordino della spesa", convertito con Legge 135/2012, che stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o accordi quadro messi a disposizione da Consip e dalle centrali regionali di committenza per alcune categorie merceologiche, tra le quali gas naturale e combustibile per riscaldamento;

Dato atto che la Provincia di Reggio Emilia è titolare di contratti di fornitura di gas naturale ad uso riscaldamento di uffici ed edifici scolastici nonché per l'utilizzo in attrezzature di laboratorio di istituti scolastici superiori;

Considerato che in data 30/11/2024 scadono gli attuali contratti di fornitura e sarà pertanto necessario procedere ad un nuovo ordinativo di fornitura entro il 20/10/2024;

Verificato che sul portale Acquistinrete.PA ad oggi non è attiva una nuova convenzione;

Verificato che sul portale Intercent-ER è attiva la seguente convenzione:

Convenzione Intercent	GAS NATURALE 21 - Lotto 1
Scadenza	31/05/25
Fornitore	Edison Energia SpA
Durata fornitura	Fino al 30/09/2025

Dato atto che:

la spesa per la fornitura di gas naturale dal 01/12/2024 al 30/09/2025 è stimata in 90.000,00 euro, IVA compresa, da impegnare come segue:

- 9.000,00 euro da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2024-2026 ed al corrispondente capitolo 91 del Peg 2024 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 1.600,00 euro sull'annualità 2024
 - 7.400,00 euro sull'annualità 2025
- 81.000,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di

Previsione 2024-2026 e al corrispondente capitolo 739 del Peg 2024 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui

- 17.000,00 euro sull'annualità 2024
- 64.000,00 euro sull'annualità 2025
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nella convenzione stipulata da Intercent-ER in data 18/07/2024 e relativo Capitolato Tecnico;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa;

visto l'obiettivo di 1° livello 0103/5 e di 2° livello R02G1OG2 del PEG 2024;

atteso che, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del servizio,

DETERMINA

di autorizzare, per i motivi indicati in premessa, la stipula del contratto di fornitura di Gas Naturale, per il periodo 01/12/2024 – 30/09/2025 per le utenze della Provincia di Reggio Emilia, con la ditta Edison Energia S.p.A, sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, CF e partita IVA 08526440154 - tramite adesione alla convenzione denominata "GAS NATURALE 21 – Lotto 1 " pubblicata sul portale Intercent-ER

di impegnare la relativa spesa stimata in 90.00,00 euro, IVA compresa, come segue:

- 9.000,00 euro da imputare alla Missione 01 Programma 03 del Bilancio di Previsione 2024-2026 ed al corrispondente capitolo 91 del Peg 2024 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 1.600,00 euro sull'annualità 2024
 - 7.400,00 euro sull'annualità 2025
- 81.000,00 da imputare alla Missione 04 Programma 02, del Bilancio di Previsione 2024-2026 e al corrispondente capitolo 739 del Peg 2024 Codice del Piano dei Conti Integrato 1030205006, di cui
 - 17.000,00 euro sull'annualità 2024
 - 64.000,00 euro sull'annualità 2025

con esigibilità anno 2024

di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Responsabile della U.O. Gestione Bilancio e Investimenti – Valeria Broccoli;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 N. 136 e dal D. L. 12 novembre 2010, N. 187;
- il Cig della Convenzione per il Lotto 1 è B1A22123BD;
- il CIG derivato sarà attribuito, in modalità integrata con la Piattaforma dei Contratti Pubblici di ANAC, in fase di ordinativo di fornitura sulla piattaforma di e-Procurement <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it>;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

- il fine del contratto che si andrà a stipulare consiste nel garantire all'Ente la fornitura di Gas Naturale per il periodo 01/12/2024 – 30/09/2025;
- l'oggetto del contratto e le clausole essenziali inerenti prezzo, termine, modalità di esecuzione della fornitura, modalità di pagamento, clausole di tracciabilità dei flussi finanziari sono descritti nella convenzione stipulata da Consip in data 18/07/2024 e relativo capitolato tecnico;
- in considerazione degli obblighi assunti dal fornitore in forza della convenzione, il contratto di fornitura si intenderà perfezionato con la semplice ricezione da parte del fornitore dell'Ordinativo di Fornitura inviato con le modalità previste dalla convenzione stessa.

Reggio Emilia, lì 01/10/2024

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

CONVENZIONE

PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 21

Lotto 1 - Fornitura di gas naturale per le Amministrazioni e le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, senza impianti di cogenerazione (categorie d'uso termiche e non termiche) – CIG B1A22123BD

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche "**Agenzia**"), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona della Direttrice e Legale Rappresentante, Dott.ssa Sabrina Amerio;

E

Edison Energia S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 08526440154, C.F. e P. IVA 08526440154, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Foro Buonaparte n. 31 in persona del Procuratore Davide Macor giusta poteri allo stesso conferiti dal Dott. Massimo Quaglini, in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, con atto a rogito Notaio Alfonso Colombo Nr 175.491 Rep. N. 33.300 Racc. del 06/10/2021 (di seguito nominato, per brevità, "**Fornitore**");

PREMESSO

- a)** che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura di gas naturale mediante appalto specifico nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Fornitura di energia elettrica verde e gas naturale" di cui al Bando del 19/02/2021;
- b)** che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;
- c)** che i singoli contratti vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
- d)** che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- e)** che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle

prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- f)** che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;
- g)** che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;
- h)** che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;
- i)** che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'elenco dei beni aggiudicati al Fornitore e l'Offerta Economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) Amministrazioni Contraenti:** le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19, comma 5 della L.R. n. 11/2004 presso le quali il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura richiesta;
- b) Convenzione:** il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) Fornitore:** l'Impresa, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio o la Rete di Imprese risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
- d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto):** il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni, con il quale le Amministrazioni Contraenti comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;
- e) Sito:** spazio web sul Portale Internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'erogazione dei beni oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è regolata, in via gradata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
3. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei contratti per l'affidamento della fornitura di gas naturale, che qui si intendono integralmente richiamate, le cui prestazioni sono dettagliatamente descritte nell'Allegato 2, Capitolato Tecnico.
2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i beni del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità, a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico nonché a prestare tutti i servizi connessi nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti del valore della Convenzione, pari a Euro 9.476.400,00, al netto di IVA e delle Accise, per il Lotto 1.
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni danno origine ad un contratto per la fornitura dei beni oggetto di gara. Gli Ordinativi di Fornitura emessi a titolo del Lotto 1 avranno durata fino al 30 settembre 2025.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti conclusi dalle Amministrazioni e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le stesse nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.

5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto. In tal caso il Fornitore non può far valere il diritto alla risoluzione.
7. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dall'art. 120 del Codice.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore desse esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura, inviati o trasmessi dalle Amministrazioni Contraenti stesse.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il sistema.
3. In concomitanza con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, le Amministrazioni contraenti invieranno al Fornitore la lista dei Punti di Riconsegna (PdR) ed i relativi consumi presunti relativi al periodo di validità dell'Ordinativo di fornitura.
4. Qualora non fosse possibile eseguire la fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni Contraenti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione ha durata, per il Lotto 1, fino al 31 maggio 2025.

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni possono aderire alla Convenzione per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione degli OdF e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
4. Le singole prestazioni e i relativi servizi richiesti dalle Amministrazioni mediante gli Ordinativi di Fornitura avranno tutti una durata massima, con riferimento al Lotto 1 sino al 30 settembre 2025.
5. L'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1°ottobre 2024, per il Lotto 1.
6. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
7. Se, per qualsiasi motivo dovesse cessare l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.
10. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
11. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire le forniture oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità della fornitura presa in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) erogare la fornitura oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare

la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- e) osservare integralmente tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - f) su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
 - g) predisporre e trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente, a due mesi dal termine dell'Ordinativo di Fornitura, il documento "Allegato 6 – Dati di Sintesi" in formato open, pena l'applicazione delle penali;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
 3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura oggetto della presente Convenzione in tutti i Punti di Consegna e in tutti i Punti di Riconsegna indicati dalle Amministrazioni Contraenti al momento della sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula della presente Convenzione alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
6. Si applicano le disposizioni di cui all' art.11 comma 6 del D.lgs. n. 36/2023.

Articolo 11 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Nel rispetto delle modalità di seguito stabilite e nei luoghi indicati dalle Amministrazioni, il Fornitore si obbliga a prestare le forniture dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico.
2. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
3. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.

Articolo 12 - Servizi connessi

1. Oltre alla fornitura oggetto della Convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi il cui costo è compreso nel corrispettivo. Tali servizi sono:
 - **Servizio di reportistica:** Il Fornitore si impegna a predisporre e a trasmettere via web o via posta elettronica alle Amministrazioni Contraenti, in allegato a ciascuna fattura, un Report su base mensile, redatto nel rispetto delle modalità e delle caratteristiche riportate nell'Allegato 5 al Disciplinare di gara, "Report mensile". Il Fornitore, inoltre, ha l'obbligo di trasmettere alle Amministrazioni Contraenti un Report annuale, redatto nel rispetto delle modalità e caratteristiche riportate nell'Allegato 6 al Disciplinare di gara, "Dati di sintesi", completo di tutte le informazioni riportate nello stesso e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al termine previsto per l'Ordinativo di Fornitura, nel rispetto dei termini e delle modalità riportate nel Capitolato Tecnico. Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere il suindicato Allegato 6 "Dati di sintesi", anche all'Agenzia Intercent-ER, esclusivamente nel caso in cui l'Agenzia lo richieda: in tal caso il termine di invio del report all'Agenzia è fissato in cinque giorni; l'Agenzia potrà richiedere l'invio del suddetto Allegato 6 "Dati di sintesi" anche in corso di esecuzione della fornitura, in tal caso i dati che il Fornitore è tenuto ad inviare sono quelli riferiti al periodo di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura, antecedente alla richiesta.
 - **Numero dedicato:** Il Fornitore ha l'obbligo di attivare un servizio in grado di fornire alle Amministrazioni contraenti informazioni relative alle forniture comprese nella Convenzione, alle modalità di attivazione della fornitura e alle modalità di inoltro dei reclami. Qualora tale servizio non sia già prestato da una centrale operativa in essere presso il Fornitore, questi deve attivare, entro la data di stipula della Convenzione, un numero verde con chiamata gratuita a disposizione del personale delle Amministrazioni contraenti, un numero di fax ed un indirizzo e-mail, attivo tutto l'anno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 esclusi i festivi.
2. In aggiunta a quanto sopra richiesto e alle altre condizioni specifiche riportate nella documentazione di gara, il Fornitore può rendere fruibile alle Amministrazioni contraenti

un'area del proprio sito, dove potrà rendere disponibili informazioni relative allo stato di attivazione dell'Ordinativo, collocare le fatture, inserire i documenti di reportistica ecc. Si dà evidenza che tale servizio in ogni caso non è sostitutivo, salvo diverso accordo con l'Amministrazione, di alcuno dei servizi/delle modalità espressamente riportati nella documentazione di gara. Le modalità di profilazione e di accesso a detta area da parte delle Amministrazioni contraenti verranno concordate direttamente con il Fornitore.

Articolo 13 - Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione in forza degli Ordinativi di Fornitura sono calcolati sulla base dei corrispettivi di cui all'offerta economica, calcolati nel corso dell'esecuzione della fornitura come riportato all'art. 6 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico;
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dall'art.119 comma 11 del D.lgs. n. 36/2023.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.
6. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti delle singole Amministrazioni Contraenti.

Articolo 14 - Revisione prezzi

1. L'adeguamento dei prezzi avverrà mensilmente secondo quanto previsto dall'art. 6 "Prezzi di fornitura" del Capitolato Tecnico.

Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse per singolo PdC/PdR, conformemente alle

modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto e dal Capitolato Tecnico.

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura e al CIG derivato dall'Amministrazione Contraente, e dovrà essere intestata e spedita alla medesima Amministrazione.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge. In particolare, al fine di non determinare oneri procedurali a carico degli Uffici deputati al controllo, il termine per il pagamento delle fatture è fissato in 60 (sessanta) giorni, ai sensi del D.lgs. 231/2002. Resta inteso che, qualora il predetto termine risulti rispettato, nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni contraenti ai sensi degli artt. 4, comma 1 e 6 del medesimo D.lgs. 231/2002.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c..
6. Eventuali conguagli e note di credito dovranno essere fatturati, salvo diverso accordo con l'Amministrazione contraente, con specifiche fatture per singolo mese e per singolo PdR.
7. Fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire da parte del distributore, successivamente alle date sotto riportate - e quindi non ascrivibili al Fornitore - il processo di fatturazione per gli Ordinativi di Fornitura emessi a titolo del Lotto 1, comprensivo di eventuali conguagli, dovrà essere completato entro il 31 gennaio 2026, salvo eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente a tale data da parte del distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.
8. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 00000000014 dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010, intestato al Fornitore presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO, con le seguenti coordinate bancarie IBAN IT93G010050160000000000014.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con nelle modalità previste dalla vigente normativa, rispettivamente dalle Amministrazioni e/o dall'Agenzia.
11. Nel caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, rimane ferma la facoltà per il Fornitore di procedere in conformità a quanto previsto dal TIMG.
12. Le Amministrazioni Contraenti opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo al termine del contratto attuativo e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
3. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione Contraente stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.
5. L' Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
6. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 119 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà della Agenzia e della Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
7. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 17 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altre utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente

Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 18 - Penali

1. Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia degli Ordinativi di Fornitura, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riservano di controllare la validità delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all'applicazione delle penali.
2. Ove si verificano inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico, non imputabili all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
3. Le penali applicate saranno stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare mensile dell'Ordinativo di Fornitura relativo al mese in cui si è verificata la fattispecie da cui si genera l'applicazione della penale, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall'inadempimento.
4. Le penalità minime che Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:
 - a. per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore, a caso fortuito oppure a grave ed accertata negligenza imputabile al distributore, rispetto alla data di attivazione della fornitura o all'eventuale data concordata, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari all'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in un modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione e agli atti di gara. In tal caso, le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione e i suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
 - b. Per la mancata operatività del Call Center di cui al precedente articolo 12, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Intercent-ER una penale pari allo 0,1 per mille del

valore della Convenzione, per ogni settimana di mancata operatività.

- c. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui al precedente articolo 12 per la trasmissione del Report mensile, l'Agenzia e le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00, fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo della Convenzione/dell'Ordinativo di Fornitura e fino alla produzione del documento richiesto;
 - d. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 6 - "Dati di sintesi", di cui al Capitolato Tecnico, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a 0,1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso;
 - e. Per la mancata trasmissione del documento Allegato 6 - "Dati di sintesi", di cui al Capitolato Tecnico e al precedente art. 12 all'Agenzia questa potrà applicare una penale pari a € 100,00 per ciascun giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso. Oltre il quinto giorno di ritardo, la penale viene elevata ad € 200,00;
 - f. Per la mancata trasmissione del dettaglio giornaliero di cui all'art. 6 del Capitolato tecnico, l'Agenzia potrà applicare al Fornitore una penale pari allo 0,1 per mille dell'importo della Convenzione per ogni giorno di ritardo e fino alla produzione del documento stesso;
 - g. Per l'errata o inesatta produzione della fattura, per cui l'importo fatturato non corrisponde alla fornitura erogata, le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino al valore massimo dell'1 per mille dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura. In tal caso, le Amministrazioni Contraenti applicheranno al Fornitore la suddetta penale dalla data di ricezione della fattura errata sino alla data in cui non riceveranno la fattura in modo corretto.
5. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione nella stessa richiamata; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui il servizio inizia ad essere prestato in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
 6. Intercent-ER, in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali dallo 0,3 per mille al 1 per mille del valore della Convenzione, rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione.
 7. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
 8. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente

o dall'Agazia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
10. Le Amministrazioni Contraenti potranno applicare al fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
11. L'Agazia in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati alla stessa dalle Amministrazioni Contraenti, salvo il diritto di risoluzione della Convenzione in relazione alla gravità ravvisata negli stessi, può applicare penali rivalendosi sulla cauzione.
12. L'Agazia, per quanto di sua competenza, può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
13. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agazia ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Articolo 19 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agazia di importo pari al 10% del valore della fornitura, **eventualmente incrementata** ai sensi dell'art. 117 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art.106, comma 8, del Codice per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono all'Agenzia i documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 20 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 51/2018 e in materia di riservatezza.

Articolo 21 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione Contraente può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del D.lgs. n. 36/2023;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata rispondenza tra la fornitura erogata e quella offerta in gara;
 - e) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
4. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, l'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, previa dichiarazione da

comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, la Convenzione nei seguenti casi:

- a) Nel caso in cui almeno 3 (o numero diverso se del caso) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi.
 - b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - c) mancata rispondenza tra la fornitura erogata e quella offerta in gara;
 - d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - e) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - f) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - h) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a forniture regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di Fornitura.

Articolo 22 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i)* qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii)* qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii)* qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv)* L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- v)* Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..
- vi)* L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
- vii)* In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 23 - Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/91.

3. Ai fini dell'opponibilità alle Amministrazioni contraenti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.
5. Le amministrazioni pubbliche, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Stefano Schipsi il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico 02/62227470, numero di fax 02/62228202, indirizzo e-mail stefano.schipsi@edison.it.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione Contraente per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti al servizio.

Articolo 26 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 27 - Collegio Consultivo Tecnico

1. Al fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie inerenti la presente Convenzione/Accordo quadro, è costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato secondo quanto previsto dall'art. 215 del Codice.
2. Qualora la controversia riguardi l'esecuzione di un Ordinativo di Fornitura, il Collegio Consultivo Tecnico è costituito solo laddove l'importo dello stesso Ordinativo sia superiore a 1 milione di euro.

Articolo 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici e il Fornitore, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della

Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo "Trattamento dei dati personali" del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

Articolo 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Lotto 1 - Schema riepilogativo calcolo imposta di bollo	
Importo massimo spendibile della Convenzione	9.476.400,00 €
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	1.895.280,00 €
Totale	11.371.680,00 €
Valore imposta di bollo	€ 500,00

Articolo 30 - Verifiche sull'esecuzione della Convenzione

1. Anche ai sensi degli artt. 114 e 116 D.lgs. n.36/2023 il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni Contraenti ed all'Agenzia, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore, in ogni caso, si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti.

Articolo 31 - Procedura di affidamento in caso di insolvenza o impedimento del Fornitore

1. Nei casi previsti dall'art. 124 del Codice, l'Agenzia interpella progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare una nuova Convenzione per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura, se tecnicamente ed economicamente possibile.

Articolo 32 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità della fornitura oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.

Articolo 33 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA*

IL FORNITORE*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE -
APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE 21
PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

ALLEGATO 2

CAPITOLATO TECNICO

Sommario

PREMESSA	2
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI	2
ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE	5
ARTICOLO 3 - DURATA	6
ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA	6
ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	6
ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA	7
ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI	11
ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA	11
ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA	12
ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA	12
ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI	12
ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA	13
ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI	13
ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO	13

PREMESSA

L'Agenzia Intercent-ER ha indetto apposito appalto specifico per la fornitura di gas naturale, discendente da Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) alla quale aderiranno le Amministrazioni indicate all'art.2.

Il presente Capitolato Tecnico descrive le condizioni minime che i Fornitori devono rispettare nel corso dello svolgimento delle attività funzionali alla fornitura di gas naturale di cui all'art.2 per il periodo indicato all'art.3 a favore delle Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione stipulata tra i Fornitori e l'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Capitolato si applicano le seguenti definizioni.

A.R.E.R.A.: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Autorità indipendente istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481 con funzioni di regolazione e di controllo dei settori dell'energia elettrica, del gas, dei servizi idrici, del teleriscaldamento e teleraffrescamento e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati.

Amministrazioni:

- Lotto 1: le Aziende Sanitarie senza cogenerazione e le altre Amministrazioni di cui all'art. 19 comma 5 della l.r. n. 11/2004 che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia.
- Lotto 2: le Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.

Capitolato tecnico: presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati.

Coefficiente "C": coefficiente di correzione dei volumi che riporta i volumi consumati dai PdR, calcolati come differenza tra l'ultima lettura e la lettura precedente, alle "condizioni standard".

Categoria d'Uso (da utilizzare per le Amministrazioni appartenenti al Lotto1): è l'elemento che caratterizza ciascun punto di prelievo in funzione della destinazione d'uso del gas naturale. Si riporta la tabella con evidenziate le Categorie d'uso del gas individuate da ARERA nel Testo Integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISG).

CODICE	DESCRIZIONE	COMPONENTE TERMICA
C1	Riscaldamento	SI
C2	Uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	NO
C3	Riscaldamento + uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria	SI
C4	Uso condizionamento	NO
C5	Uso condizionamento + riscaldamento	SI
T1	Uso tecnologico (artigianale/industriale)	NO
T2	Uso tecnologico + riscaldamento	SI

Un'ulteriore Categoria d'Uso non compresa nella tabella sopra riportata risulta quella per Autotrazione.

La Categoria d'Uso da applicare coincide con quella risultante dall'anagrafica del Distributore.

Data di attivazione della fornitura: data di inizio di erogazione del gas naturale, coincidente, salvo diversa data concordata tra le parti, con il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore entro il 20 del mese ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura nel caso in cui l'Ordinativo giunga al domicilio del Fornitore dopo il 20 del mese.

Distributore: è il soggetto esercente, in regime di concessione, l'attività di distribuzione del gas naturale alla cui rete è connesso il PdR dell'Amministrazione.

Distribuzione: servizio di trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali, in genere a bassa pressione ed in contesti urbani, per la consegna ai consumatori finali, come descritto all'articolo 14 del D.Lgs 164/00.

Fornitore: Operatore di mercato che risulterà aggiudicatario della fornitura del Lotto 1 e/o del Lotto 2.

Gas naturale: miscela di idrocarburi, composta principalmente da metano e in misura minore da etano, propano ed idrocarburi superiori. Il gas naturale immesso nella rete dei metanodotti deve rispettare gli standard di qualità previsti dall'Autorità.

Gruppo di Misura: è la parte dell'impianto di alimentazione del cliente finale che serve per l'intercettazione, per la misura del gas e per il collegamento all'impianto interno del cliente finale; è comprensivo di un eventuale correttore dei volumi misurati.

Intercent-ER: Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, 38 CAP 40127.

Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di approvvigionarsi di gas naturale, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

PCS: è il potere calorifico superiore del gas di riferimento, pari a 38,10 MJ/m³. I prezzi di fornitura di cui all'articolo 6 si riferiscono a tale PCS e sono adeguati in fattura in proporzione al PCS convenzionale vigente nel periodo di prelievo nell'ambito di pertinenza del singolo PdC/PdR.

Punto di riconsegna dell'impianto di distribuzione o punto di riconsegna (PdR): punto di confine tra l'impianto di distribuzione e l'impianto del cliente finale, dove l'impresa distributrice riconsegna il gas per la fornitura al cliente finale.

Per il Lotto 1 si intendono i punti di riconsegna delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, diverse dalle Aziende Sanitarie e i PdR delle Aziende Sanitarie senza cogenerazione.

Per il Lotto 2 si intendono i punti di riconsegna delle Aziende Sanitarie con impianti di cogenerazione.

Punto di consegna (PdC): punto coincidente con il punto di consegna della rete di trasporto, dove viene reso disponibile all'impresa distributrice/cliente finale il gas naturale.

Sm³: è un'unità di misura impiegata per misurare la quantità di gas a condizioni standard di temperatura e pressione, vale a dire 288,15 K = 15 °C di temperatura e 101,325 kPa= 1,01325 bar di pressione (ISO 13443).

TIVG: testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (Allegato A Delibera dell'Autorità 64/09) e s.m.i..

Trasporto: servizio di trasporto di gas attraverso la rete nazionale e regionale di gasdotti, come descritto all'articolo 8 del D.Lgs 164/00 e s.m.i..

α (coefficiente alfa): coefficiente adimensionale pari al rapporto tra i prelievi di gas invernali (da novembre a marzo) e il prelievo complessivo annuale.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La gara ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i seguenti lotti, ossia:

- Lotto1: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **senza impianti di cogenerazione** e *PdR* delle Amministrazioni della Regione di cui all'articolo 19, comma 5, della L.R. 11/2004, per un quantitativo di circa **21.300.000 Sm³/anno**, di cui circa 20.600.000 Sm³/anno per categorie d'uso termiche e 700.000 Sm³/anno per categorie d'uso non termiche nel corso della durata della Convenzione (vedi Art.3).
- Lotto 2: *PdR* delle Aziende Sanitarie delle Regione **con impianti di cogenerazione**, per un quantitativo di circa **48.100.000 Sm³/anno** nel corso della durata della Convenzione (vedasi Art.3).

Tutte le forniture di gas relative alle Aziende Sanitarie sono caratterizzate dalla *non interrompibilità* della fornitura.

L'esatta indicazione dei *PdR* e i relativi consumi saranno comunicati dalle Amministrazioni al Fornitore al momento della emissione degli Ordinatori di Fornitura.

Nell'allegato 9 al Disciplinare di gara, "Dati di consumo", sono riportati, i dati di adesione alle precedenti Convenzioni e, per le Aziende Sanitarie, il dettaglio dei relativi *PdR* con i consumi stimati dalle stesse Amministrazioni.

I dati indicati nell'allegato 8 sono stati determinati in base ai consumi e agli Odf delle convenzioni in corso e in base alle previsioni indicate dalle stesse Amministrazioni. Tali dati sono indicativi e non comportano obblighi o responsabilità nei confronti di Intercenter e delle Amministrazioni e ogni fornitore dovrà quindi dar seguito alla fornitura basandosi unicamente sugli Odf ricevuti dalle Amministrazioni.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura è di 12 mesi ed è determinata come segue:

Lotto 1

- a. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 31 maggio 2025. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- b. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **30 settembre 2025**,
- c. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° ottobre 2024.

Lotto 2

- d. la Convenzione avrà durata dalla sottoscrizione fino al 30 settembre 2025. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti possono emettere Ordinativi di Fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore;
- e. gli Ordinativi di Fornitura avranno durata fino al **31 dicembre 2025**,
- f. l'esecuzione della fornitura non potrà avere inizio prima del 1° gennaio 2025.

ARTICOLO 4 - ORDINATIVI DI FORNITURA

Il rapporto contrattuale tra le parti sarà disciplinato da specifici Ordinativi di Fornitura secondo le condizioni di cui al presente Capitolato Tecnico e allo Schema di Convenzione allegato al Disciplinare di gara.

ARTICOLO 5 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Gli Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'indicazione dei relativi PdR, dovranno essere inviati secondo quanto previsto nell'Allegato 3, Schema di Convenzione, unitamente ad un'autocertificazione dei consumi dell'anno precedente relativi ai PdR oggetto dell'Ordinativo di Fornitura.

Il Fornitore si impegna a fornire il gas naturale dal primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura se trasmesso entro il 20 del mese, ovvero il primo giorno del terzo mese successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura qualora trasmesso al Fornitore dopo il 20 del mese, salvo diversa data concordata tra le parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata solo il primo giorno solare del mese.

Qualora, alla Data di Attivazione della fornitura, l'Amministrazione Contraente non avesse ottenuto la disdetta del precedente contratto di fornitura di gas naturale per cause non attribuibili al Fornitore, il relativo Ordinativo di Fornitura non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darvi esecuzione, avvisando immediatamente la medesima Amministrazione ed assistendola, ove possibile, nella predisposizione di un nuovo Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 6 - PREZZI DI FORNITURA

Il prezzo di fornitura sarà variabile con formula binomia ed aggiornato mensilmente in funzione del valore dell'indice PSV_{DA} .

Le Amministrazioni, per ogni PdR, pagheranno mensilmente al Fornitore per ogni metro cubo i seguenti prezzi:

Lotto 1:

- $CV_T = PSV_{DA\ MM} + \Delta_{1T}$
- $CV_{NT} = PSV_{DA\ MM} + \Delta_{1NT}$

dove

- $PSV_{DA\ MM}$, pari alla media aritmetica delle quotazioni 'mid' HEREN PSV Day Ahead, di tutti i giorni del t-esimo mese di prelievo secondo il calendario inglese. Per ogni giorno lavorativo il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente pubblicati nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Day Ahead' secondo il calendario inglese. Per i giorni non lavorativi ('Bank Holidays' di Londra) e per il weekend, il prezzo 'mid' HEREN PSV_{DA} è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $\text{c€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,05833), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno nel report 'ICIS Heren European Spot Gas Markets' nella sezione 'PSV Price Assessment - Weekend' secondo il calendario inglese.
- Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} (espresso in $\text{c€}/\text{Sm}^3$) viene arrotondato alla seconda cifra decimale.
- Δ_{1T} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze termiche (Categorie d'Uso C1, C3, C5 e T2) appartenenti al Lotto 1;

- Δ_{1NT} è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato alle Utenze non termiche (Categorie d'Uso C2, C4, T1 e Autotrazione) appartenenti al Lotto 1.

Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che il valore di PSV_{DA} (espresso in $c\text{€}/\text{Sm}^3$) viene arrotondato alla seconda cifra decimale.

Lotto 2:

- **$CV = PSV_{DA G} + \Delta_2$**

dove

- $PSV_{DA G}$, media ponderata tra le quotazioni 'mid' HEREN PSV Day Ahead giornaliere e il consumo giornaliero di ogni singolo PdR. Per ogni giorno lavorativo il prezzo 'mid' HEREN PSV Day Ahead è ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $c\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico Superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,0583), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno del 'ICIS Report nella sezione PSV Price Assessment - Day Ahead' secondo il calendario inglese; in caso di giorni non lavorativi ('Bank Holidays' di Londra) e per il weekend, è il prezzo 'mid' HEREN PSV Day Ahead ottenuto come media aritmetica delle quotazioni 'bid' e 'offer' (in Euro per MWh e trasformate in $c\text{€}/\text{Sm}^3$ considerando un potere calorifico Superiore - PCS - del gas naturale pari a $38,1 \text{ MJ}/\text{Sm}^3$ e quindi utilizzando il coefficiente 1,0583), pubblicate nel giorno lavorativo precedente all'interno del 'ICIS Report nella sezione 'PSV Price Assessment - Weekend' secondo il calendario inglese.
- Ai fini della determinazione del prezzo si precisa che i valori di $PSV_{DA MM}$ e $PSV_{DA G}$ (espresso in $c\text{€}/\text{Sm}^3$) sono arrotondati alla seconda cifra decimale.
- Δ_2 è lo spread applicato all'indice descritto in precedenza riservato ai PdR appartenenti al Lotto 2.

Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno adeguate mensilmente in proporzione al valore misurato del PCS comunicato dal trasportatore/distributore secondo la seguente formula:

- CV_T da applicare = $CV_T: 38,10 \text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore
- CV_{NT} da applicare = $CV_{NT}: 38,10 \text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- CV da applicare = $CV: 38,10 \text{ MJ}/\text{Sm}^3 \times \text{PCS}$ comunicato dal trasportatore/distributore.
- Le Componenti CV_T , CV_{NT} e CV saranno applicate ai volumi prelevati, trasformati in Sm^3 tramite l'impiego del coefficiente C come stabilito dalla Delibera dell'Autorità 159/08 e s.m.i.

I Fornitori, ogni mese con riferimento al mese precedente, invieranno ad Intercenter, il dettaglio con evidenziato il calcolo per il mese.

Il prezzo non comprende gli oneri aggiuntivi, qualora applicabili, esposti in seguito:

- La componente tariffaria Sd finalizzata ad assicurare l'invarianza economica delle misure di cui al decreto legislativo n. 130/10 ai clienti finali allacciati alla rete di distribuzione;
- Il corrispettivo unitario variabile CV^U, ai sensi dell'art. 18 del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- Il corrispettivo complementare per il recupero dei ricavi CV^{FC}, ai sensi dell'art. 19 del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{FG} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, ai sensi dell'art. 41.1 lettera a) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo unitario CRV^I a copertura degli oneri per il contenimento dei consumi di gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera e) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRV^{OS} a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore correttivo dei ricavi di riferimento per il servizio di stoccaggio, ai sensi dell'art. 41.1 lettera f) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo unitario variabile CRV^{BL} a copertura degli oneri connessi al sistema di bilanciamento del gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera g) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- il corrispettivo CRVST a copertura degli oneri connessi al *settlement* gas, ai sensi dell'art. 41.1 lettera h) del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del

gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;

- il corrispettivo CRV^{CS} destinato alla copertura degli oneri per lo stoccaggio strategico di cui all’art. 22 del RAST, ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- per la sola Categoria d’Uso Autotrazione, il contributo gestione fondo bombole metano (GFBM) ai sensi di quanto stabilito dal Decreto n. 366 del 28 settembre 2022.

Per i PdR allacciati alla Rete di Trasporto:

- la componente tariffaria GS_T a copertura degli oneri per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti; ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- la componente tariffaria RE_T a copertura degli oneri per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale, di cui all’art. 4 della deliberazione n. 93/10 applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti; ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;
- la componente tariffaria UG3_T a copertura degli importi di morosità riconosciuti ai fornitori transitori ai sensi dell’articolo 3 della deliberazione dell’Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS applicata ai Clienti finali diretti allacciati alle reti regionali di gasdotti. ai sensi dell’art. 41.1 lettera i) del Testo integrato “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)” approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.;

Rimangono totalmente a carico delle Amministrazioni Contraenti i costi per il servizio di distribuzione, misura e relativa commercializzazione come definite dal TIVG ed eventuali relativi oneri come previsti dalla normativa vigente, l’eventuale contributo sociale, le imposte e le addizionali previste dalla normativa vigente ed ogni altro onere o componente o elemento di prezzo, a qualunque titolo introdotto, anche attualmente non previsti ed introdotti successivamente alla data di inizio della fornitura, purché espressamente riguardanti il mercato libero.

Ogni ulteriore onere stabilito dalle competenti autorità, e riferite al solo mercato libero, che dovesse sopraggiungere dopo la pubblicazione della gara, sarà a carico dell'Amministrazione Contraente.

Si specifica che i prezzi di fornitura prevedono la formula binomia, con oneri aggiuntivi di trasporto secondo quanto previsto dal Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i.; a carico delle Amministrazioni, applicati separatamente.

Ai sensi del Testo integrato "Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027 (6prt) (RTTG 2024-2027)" approvato con la con deliberazione 139/2023/R/GAS e s.m.i. deve essere esplicitato l'onere associato alla Capacità Tecnica Convenzionale (CTC) che ciascun PDR ha associato mensilmente nel Registro Centrale Ufficiale (RCU).

Nel caso di supero del valore di Capacità giornaliera durante il periodo di fornitura, per le Amministrazioni non direttamente allacciati alla rete di trasporto, non sarà applicata alcuna penale.

ARTICOLO 7 - PENALI A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI

Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni Contraenti.

Non dovranno in ogni caso essere applicate penali o conguagli per superamento della capacità giornaliera, per volumi annui minori o superiori di quelli previsti, per rapporto tra prelievi invernali e prelievi annui superiori a quelli previsti.

ARTICOLO 8 - QUALITA' DELLA FORNITURA

Il Fornitore dovrà eseguire la fornitura di gas presso i punti di riconsegna (*PdR*), garantendo e mettendo a disposizione tutto il gas necessario, durante l'intero periodo di fornitura.

Il Fornitore non è responsabile dei disservizi e delle interruzioni del servizio di fornitura qualora tale responsabilità sia attribuibile al distributore.

In caso di disservizi e di interruzioni del servizio di fornitura il Fornitore si attiverà per ripristinare, nel limite delle proprie competenze, il servizio.

ARTICOLO 9 - NUOVI PUNTI DI RICONSEGNA

Tutte le condizioni contrattuali dovranno essere applicabili anche ad ulteriori punti di riconsegna (PdR), che le Amministrazioni ritenessero conveniente aggiungere a quelle già conferite. Il Fornitore si impegna ad attivare la fornitura secondo quanto previsto all'articolo 5.

ARTICOLO 10 - FATTURAZIONE E REPORTISTICA

La fatturazione dovrà avvenire mensilmente per tutti i PdR e potrà avvenire, anche, mediante fatture in acconto.

Per i punti con un prelievo annuale superiore a 100.000 Sm³ dovranno essere effettuate almeno tre letture l'anno mentre per gli altri punti almeno due l'anno e, in entrambi i casi, dovranno essere emesse le corrispondenti fatture a saldo. È consentita l'autolettura dei consumi.

Ogni fattura relativa ai singoli PdR delle Amministrazioni dovrà esser conforme al presente Capitolato e alla normativa vigente e dovrà contenere il dettaglio dei costi della distribuzione locale. Relativamente alle modalità di fatturazione della fornitura, i fornitori dovranno fatturare secondo quanto previsto dallo standard elettronico regolamentato dal Decreto Interministeriale del 3 aprile 2013, n. 55.

Le Amministrazioni, contemporaneamente all'emissione degli Ordinativi di Fornitura, comunicheranno al proprio Fornitore il Codice Ufficio per la fatturazione elettronica.

Le fatture (insieme a tutti i rapporti di esito dell'invio) dovranno poi essere conservate, da parte del Fornitore, secondo le disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle regole tecniche di attuazione vigenti in materia (D. Lgs. 82 del 7/3/2005 cosiddetto CAD, DPCM 3 dicembre 2013, DM 17 giugno 2014).

Il Fornitore si impegna a trasmettere a ciascuna Amministrazione Contraente in allegato a ciascuna fattura un Report formulato sulla base dell'Allegato 5, Report mensile.

Eventuali alternative di reportistica potranno essere concesse solo se concordate con le singole Amministrazioni.

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere la reportistica sopra citata anche all'Agenzia Intercent-ER.

ARTICOLO 11 - ADEGUAMENTO DI DIRITTO DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le parti convengono che le clausole contrattuali saranno adeguate di diritto secondo le disposizioni che l'ARERA dovesse rendere obbligatorie. Tali disposizioni, in caso di conflitto, prevarranno sulle rimanenti disposizioni contrattuali in essere.

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DELLA FORNITURA

In caso di aggiudicazione, il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura, fornendo nominativo, indirizzo, numero telefonico, numero di fax, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Il Responsabile della Fornitura sarà referente nei confronti delle Amministrazioni degli adempimenti contrattuali derivanti dalla Convenzione e dagli Ordinativi di fornitura.

ARTICOLO 13 - DATI DI SINTESI

Lotto 1

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 30 settembre 2025 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 31 gennaio 2026, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

Lotto 2

Il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione contraente il documento Allegato 6, Dati di sintesi, su **base annuale**, completo di tutte le informazioni nello stesso riportate e contenente i dati di fornitura dall'attivazione del servizio e fino al 31 dicembre 2025 (termine dell'ordinativo di fornitura), comprensivo di eventuali conguagli, entro il 30 marzo 2026, pena l'applicazione delle penali di cui all'Allegato 3, Schema di Convenzione. Sono fatte salve eventuali rettifiche che dovessero pervenire successivamente da parte del Distributore e, quindi, non ascrivibili al Fornitore.

ARTICOLO 14 - CESSIONE DEL CREDITO

Si rinvia a quanto disposto all'art. 25, "Cessione del contratto e dei crediti" dell'allegato 3 dello Schema di Convenzione.

In particolare, il Fornitore in caso di cessione del credito deve attenersi a quanto disposto all'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs. 50/2016 s.m.i.) e a norma del comma 13 del medesimo art. 106, ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, deve stipulare il contratto di cessione del credito in forma pubblica o scrittura privata autenticata e deve notificare alle Amministrazioni/Aziende sanitarie debtrici copia dell'atto di cessione nei termini di legge.

Nell'atto di cessione del credito il Fornitore cedente deve dare espressa informazione al cessionario circa la sussistenza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 e s.m.i.,

come espressamente indicato all'art. 24 "Cessione del contratto e dei crediti" e all'art. 16 "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa" dell'"Allegato 3 Schema di Convenzione" e renderlo edotto dell'obbligo di attenersi in fase di riscossione a quanto disposto dall'art. 15 "Fatturazione e pagamenti" di cui all'"Allegato 3 - Schema di Convenzione".

In caso di cessione del credito costituisce preciso obbligo del Fornitore garantire che la procedura di cessione si svolga nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile.

PDR	CONSUMO ANNUO mc	TIPOLOGIA USO	REMI	DISTRIBUTORE	INDIRIZZO FORNITURA					
15441000075999	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	IMPASTATO	5	42040	CAMPEGINE	RE
15441000057184	600	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	CARLETTI		42035	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
15441000059175	59000	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	VIA MATILDE DI CANOSSA	1/A	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
15441000060512	5500	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	VIA MATILDE DI CANOSSA	1/A	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
15441000090943	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	FRANCHETTI	3	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
15441000101424	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	XX SETTEMBRE	5	42035	CASTELNOVO NE' MONTI	RE
15441000080076	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	ROMA	13	42015	CORREGGIO	RE
15441000080451	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/1	42015	CORREGGIO	RE
15441000095039	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	B. PASCAL	81	42015	CORREGGIO	RE
15441000101111	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	14	42015	CORREGGIO	RE
15441000101230	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	18	42015	CORREGGIO	RE
15441000133467	2400	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34617700	IRETI S.P.A.	VIA	ALDO MORO	10	42015	CORREGGIO	RE
15441000157963	1500	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/A	42015	CORREGGIO	RE
15441000093628	2700	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	CORSO	GARIBALDI	29	42016	GUASTALLA	RE
15441000051033	1000	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/B	42027	MONTECCHIO EMILIA	RE
15441000088210	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	FILIPPO RE	8	42027	MONTECCHIO EMILIA	RE
15441000218392	4000	C1= RISCALDAMENTO	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	PIO LA TORRE	13	42027	MONTECCHIO EMILIA	RE
15441000237170	700	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34619500	IRETI S.P.A.	VIA	VENERE	12/A	42123	REGGIO NELL' EMILIA	RE
15441000046842	1000	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/1	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000047544	1500	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/1	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000048355	18000	C1= RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41/2	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000050907	2000	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000052724	2000	C1= RISCALDAMENTO	34617901	IRETI S.P.A.	VIA	SACCO E VANZETTI	3	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000057181	2000	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	CARLETTI	2c	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000060074	1000	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000076038	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	IMPASTATO	5	42121	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000078138	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	PRATI	2	42121	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000084849	600	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	F.LLI ROSSELLI	41	42121	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000100246	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	4	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000128004	4000	C1= RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	14/A	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000131183	10	C2= USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	4	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000134106	1700	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	18	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000192547	1700	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	VIA GARFAGNO (LOC. FORA DI CAVOLA)	1	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000193442	200	C2= USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	S. BARTOLOMEO	4	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000218391	14000	C1= RISCALDAMENTO	34617500	IRETI S.P.A.	VIA	PIO LA TORRE	13	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000248731	1700	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	DELL'INDUSTRIA - FORA DI CAVOLA 9		42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000251365	3500	C1= RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	CANALINA	21	42124	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000287418	600	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	CANALINA	21	42123	REGGIO NELL'EMILIA	RE
15441000000155	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34619500	IRETI S.P.A.	VIA	REPUBBLICA	41	42019	SCANDIANO	RE
15441000179643	700	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34624200	IRETI S.P.A.	VIA	IMPASTATO	5	42019	SCANDIANO	RE
15441000100375	10	T2= USO TECNOLOGICO + RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'	12	42010	TOANO	RE
15441000118989	700	C1= RISCALDAMENTO	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	GORIZIA	49	42030	VILLA MINOZZO	RE
15441000134104	3100	C3= RISCALDAMENTO + USO COTTURA E/O PRODUZIONE ACQUA CALDA	34618800	IRETI S.P.A.	VIA	MAKALLE'		42030	VILLA MINOZZO	RE
TOTALE MC	137550									



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 811 del 01/10/2024.

Reggio Emilia, li 01/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA